

Regolamento regionale per la redazione e la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la redazione e la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise in formato digitale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1.

Articolo 2

Natura e finalità del Bollettino Ufficiale

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Molise, di seguito denominato BURM, costituisce lo strumento legale di conoscenza e di diffusione tra i cittadini di tutti gli atti la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale.
2. Con la pubblicazione di cui al comma 1, la Regione concorre a realizzare l'attività di comunicazione istituzionale, così come previsto dallo Statuto regionale, a favorire la partecipazione procedimentale prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e ad assolvere le attività di informazione e di comunicazione previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale, e in ossequio a quanto disposto all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Articolo 3

Forme di pubblicazione e diffusione

1. Il BURM è pubblicato esclusivamente in forma digitale.
2. La consultazione del Bollettino Ufficiale è assicurata sul sito web della Regione Molise ed è permanente, libera e gratuita.
3. Le regole tecniche e operative della redazione, pubblicazione e conservazione in forma digitale del BURM sono contenute nell'allegato "A", che è parte integrante del presente regolamento.
4. Le regole di cui al comma 3 disciplinano in particolare:
5. le specifiche tecniche e le modalità per l'invio digitale degli atti destinati alla pubblicazione;
6. le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati per l'autenticità e l'integrità;
7. le modalità di archiviazione e conservazione a norma di legge dei testi pubblicati;
8. L'adeguamento delle regole tecniche contenute nell'allegato "A" è disposto mediante determinazione del dirigente responsabile del Servizio in cui è incardinato l'ufficio del BURM, su proposta del direttore del BURM.

Articolo 4

Validità degli atti pubblicati

1. La pubblicazione degli atti nel BURM ha valore legale.

Articolo 5

Garanzie di trasparenza e tutela della riservatezza

1. Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza, è di esclusiva competenza delle strutture regionali e di tutti gli altri soggetti richiedenti la pubblicazione provvedere ad assicurare l'osservanza dei principi in materia di trattamento e di protezione dei dati assoggettati alla privacy, secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 6

Articolazione del BURM

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Molise si compone di tre parti: prima, seconda e terza.
2. Nella parte prima sono pubblicati:
 - a. lo Statuto regionale, le sue modificazioni e le relative leggi di approvazione, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
 - b. le leggi e i regolamenti regionali;
 - c. il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, il documento di programmazione economica e finanziaria, nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla relativa normativa;
 - d. le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati da pubblicarsi in base alle previsioni contenute nella normativa che disciplina la materia;
 - e. i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
 - f. i decreti degli assessori regionali;
 - g. le deliberazioni della Giunta regionale;
 - h. le deliberazioni del Consiglio regionale;
 - i. le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
 - j. le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna e di interesse generale;
3. Nella parte seconda sono pubblicati gli atti dello Stato e dell'Unione europea, tra cui:
 - a. le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
 - b. le leggi dello Stato per le quali si renda necessaria la pubblicazione;
 - c. le leggi e i decreti dello Stato che attribuiscono o delegano alla Regione competenze legislative o amministrative;
 - d. le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione Molise o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Molise, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali e i ricorsi del Governo contro le leggi della Regione Molise;
 - e. i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato alla Protezione civile;
 - f. i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni dell'Unione europea che riguardano la sfera di attribuzione della Regione;
4. Nella parte terza sono pubblicati gli atti della Regione e di altri enti pubblici e soggetti privati, tra cui:
 - a. i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e di altri enti pubblici o soggetti privati;

- b. i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici o soggetti privati per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari;
- c. i provvedimenti di approvazione e le relative graduatorie relative agli atti di cui alle lettere a) e b);
- d. gli avvisi di conferimento di incarichi esterni;
- e. i bandi, gli avvisi di gara, delle procedure aperte e delle procedure ristrette, gli esiti di gara della Regione, degli enti locali e di altri enti pubblici o soggetti privati;
- f. gli accordi di programma;
- g. le conferenze di servizio;
- h. le comunicazioni di avvio del procedimento;
- i. gli statuti di enti locali;
- j. nonché le altre ipotesi previste dalla legge.

Articolo 7

Modalità di pubblicazione di leggi e regolamenti regionali

1. Le modalità di pubblicazione di leggi e regolamenti regionali sono disciplinate nell'Allegato "A" al presente regolamento.
2. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero loro attribuito all'atto della promulgazione per le leggi e all'atto dell'emanazione per i regolamenti, iniziando dal n. 1 (uno) per ciascun anno solare.
3. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati nel primo Bollettino utile dalla data di promulgazione o di emanazione.
4. Il BURM contenente la pubblicazione di leggi o di regolamenti regionali è inoltrato al Ministero della Giustizia, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
5. È tassativo che il file.pdf del documento di cui si chiede la pubblicazione sia originario e accessibile.

Articolo 8

Diritti di pubblicazione

1. Le inserzioni sul BURM sono a pagamento.
2. Sono tenuti al pagamento dei diritti di pubblicazione tutti i soggetti pubblici e privati esterni all'Amministrazione regionale richiedenti la pubblicazione di atti e avvisi di cui alla parte terza del BURM, secondo le modalità previste nell'allegato "A" al presente regolamento, salvo i casi in cui la normativa preveda espressamente l'esenzione dal pagamento.
3. L'importo dei diritti di pubblicazione è stabilito con Deliberazione della Giunta regionale.
4. Le risorse di cui al comma 2 confluiscono nello stato di previsione delle entrate in apposito capitolo del bilancio regionale.

Articolo 9

Verifica della regolarità degli atti da pubblicare

1. La competente struttura regionale che sottoscrive i provvedimenti trasmessi per la pubblicazione sul BURM, all'atto della trasmissione, deve aver svolto la verifica della regolarità formale e sostanziale degli stessi.

Articolo 10

Responsabilità dei richiedenti la pubblicazione

1. I dirigenti dei servizi della Giunta e del Consiglio regionale, ciascuno nell'ambito delle funzioni loro attribuite, nonché i soggetti esterni all'Amministrazione regionale, pubblici o privati richiedenti, sono responsabili della pubblicità degli atti e dei provvedimenti di cui al presente regolamento, anche per ciò che attiene al rispetto dei principi di tutela e di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Ai richiedenti la pubblicazione sul Bollettino ufficiale, a conclusione dell'iter procedimentale, verrà trasmessa la relativa notifica di avvenuta pubblicazione.

Articolo 11

Avvisi di rettifica ed errata corrige di leggi, di regolamenti regionali e degli altri atti soggetti a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

1. Nel caso di errori o di difformità riscontrati successivamente alla pubblicazione di una legge o di un regolamento nel BURM, la direzione del Bollettino dispone la pubblicazione di un avviso di rettifica nel primo Bollettino utile o, in caso di errore in sede di composizione digitale, di un'errata corrige.
2. Il contenuto degli avvisi di rettifica e degli errata corrige, previsti al comma 1, è concordato dalla direzione del Bollettino con i dirigenti responsabili dei Servizi della Presidenza della Giunta e del Consiglio regionale competenti nel processo di formazione della legge o del regolamento, ciascuno nell'ambito delle funzioni attribuite.
3. Nell'avviso di rettifica o nell'errata corrige sono riportati sia il testo che contiene l'errore sia l'esatta formulazione; in casi particolari si procede alla pubblicazione dell'intero testo.
4. L'avviso di rettifica per tutti gli altri atti soggetti a pubblicazione nel BURM è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino di un documento sono riscontrati, nello stesso, errori già contenuti nel documento originale. Nella fattispecie l'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, previa apposita nota formale indirizzata all'ufficio del BURM.
5. L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di un documento, sono riscontrate difformità tra il testo originale inviato per la pubblicazione ed il testo pubblicato. In tal caso la direzione del Bollettino Ufficiale può disporre in maniera autonoma l'errata corrige, previa comunicazione ed intesa con gli estensori dell'atto da correggere.
6. Nell'eventualità di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la direzione del Bollettino Ufficiale, di concerto con chi ha adottato l'atto, dispone che la pubblicazione dell'avviso di rettifica o dell'errata corrige non risulti pregiudizievole di situazioni giuridiche soggettive dei potenziali interessati ai documenti medesimi.

Articolo 12

Periodicità della pubblicazione

1. Il Bollettino ufficiale della Regione è pubblicato, di norma, il 1° e il 16 di ogni mese, con numerazione progressiva annuale.
2. Nel caso in cui il giorno previsto per la pubblicazione ricada in un giorno festivo, la pubblicazione avverrà il primo giorno successivo non festivo, con esclusione del sabato.
3. È consentito pubblicare un'edizione straordinaria del BURM in giorni non previsti dal comma 1, anche se festivi, esclusivamente:
 - a. per le leggi regionali riguardanti il Bilancio di previsione finanziario della Regione Molise, la Legge di stabilità regionale e il Rendiconto generale della Regione Molise;

- b. per gli atti regionali che dispongono misure amministrative straordinarie per far fronte a situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. I soggetti pubblici o privati, qualora ravvisino la necessità di assicurare per motivi di urgenza e di tempestività la diffusione di leggi, regolamenti e ogni altro atto di rilevante importanza, possono, con istanza, debitamente motivata, chiedere un'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale che potrà essere pubblicata in qualsiasi giorno lavorativo della settimana.

Articolo 13

Struttura organizzativa del Bollettino ufficiale

1. La struttura organizzativa del BURM è costituita da:
 - a. editore;
 - b. direttore;
 - c. vicedirettore;
 - d. staff di redazione.

Articolo 14

Direzione, redazione e gestione del Bollettino Ufficiale

1. L'editore del BURM è il Presidente della Regione Molise.
2. La direzione, la redazione, la pubblicazione e l'amministrazione del BURM sono affidate all'ufficio competente per il Bollettino Ufficiale presso il servizio "Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari istituzionali" o altro servizio individuato nell'atto di organizzazione delle strutture regionali.
3. Il BURM ha un direttore responsabile nella persona di un funzionario di ruolo della Regione Molise, dotato di elevata qualificazione, iscritto all'Albo dei giornalisti nell'elenco previsto dalla normativa vigente e nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Il direttore responsabile del BURM è anche responsabile dell'ufficio di redazione del Bollettino Ufficiale.
5. Il direttore responsabile del BURM deve essere iscritto all'Albo dei giornalisti, nell'elenco previsto dalla normativa vigente, e l'Amministrazione regionale si fa carico del pagamento della quota annuale di iscrizione al menzionato Albo.
6. Il vicedirettore del BURM è un dipendente di ruolo della Regione Molise iscritto all'Albo dei Giornalisti, nell'elenco previsto dalla normativa vigente, e l'Amministrazione regionale si fa carico del pagamento della relativa quota annuale di iscrizione al menzionato Albo. Il vicedirettore del BURM è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale e sostituisce il direttore responsabile nei casi di sua assenza o impedimento.
7. Il direttore del Servizio "Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari istituzionali" o di altro servizio indicato nell'atto di organizzazione delle strutture regionali individua all'interno del servizio medesimo i dipendenti da assegnare allo staff di redazione del BURM oppure, in caso di necessità, vi provvede attraverso uno specifico avviso interno.

Articolo 15

Norma finanziaria

1. Agli oneri per la iscrizione all'Albo dei Giornalisti di cui all'articolo 14, si fa fronte con lo stanziamento iscritto annualmente al pertinente capitolo del bilancio di previsione della Regione Molise alimentato con le risorse provenienti dal corrispondente capitolo di entrata nel quale confluiscono le risorse di cui al precedente articolo 8.

2. Alla liquidazione degli oneri di cui al precedente comma 1 provvede l'ufficio di redazione del BURM.

Articolo 16

Abrogazione

1. Il regolamento regionale 20 agosto 2010, n. 4, *regolamento per la realizzazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise in formato digitale*, è abrogato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.